IL FRINGE PRIMA IMPONIBILE E POI ESENTE: LE SISTEMAZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI

Quesito

Un dipendente ha percepito a maggio 2026 un fringe benefit (voucher multiuso) per €1.100 € - inizialmente imponibile a livello previdenziale/fiscale in quanto non aveva figlio (il dipendente aveva tetto a 1.000 € alla data di consegna del fringe); sui 1.100 €, il dipendente ha subito l'impatto della sua contribuzione es. 9,19% (il datore ha versato 9,19/c/dipendente + 30,68 a suo carico/csc industria fino 15/operaio) oltre che la tassazione ordinaria IRPEF; successivamente nel corso dello stesso anno nasce il figlio (è fiscalmente a carico/art 12 c2) e il dipendente comunicando il c.f. al suo datore vede innalzare il tetto dei fringe a 2.000 €; applicandosi il limite più alto di esenzione – es. 2.000 € - previsto per i lavoratori con figli a carico di 2.000 €; il dipendente in forza al 31/12 dell'anno si vedrà restituire il 9,19 % su 1.100? La restituzione del 9,19 è imponibile fiscale? Tecnicamente come avviene il recupero dei contributi versati dal datore su 1.100? Come avviene la sistemazione fiscale e previdenziale? Il dipendente è in forza al 31/12 dell'anno.

Il dipendente si colloca presso un datore con csc industria fino a 15 ed è operaio

Stesso inquadramento contributivo per tutti i 12 mesi del 2026

1100	9,19%			101,09
	30,68%			337,48
	39,87%			438,57

x) messaggio INPS n. 3884 del 6 novembre 2023

x) circolare 156/2025 INPS

Il fringe prima imponibile e poi esente: la sistemazione previdenziale in uniemens

riepilogo

1.100 voucher multiuso - imponibile previdenziale/fiscale a maggio 2026
csc industria fino a 15/operaio:
totale contributi del 39,87%;
di cui 9,19 c/dipendente;
di cui 30,68 c/ditta;
poi esentato/nasce figlio/il dipendente comunica il c.f. al suo datore/per cui tetto 2.000/esente.

Risposta

Il comma 390 della legge 207/24 prevede, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, che non concorrono a determinare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 €:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro;

- le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. L'ammontare del limite è innalzato a 2.000 € qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli - tra cui anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto - fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR. Per essere considerati fiscalmente a carico, i figli devono disporre di un reddito complessivo - computandovi anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica - non superiore a 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 €. La condizione di carico va verificata alla fine dell'anno. Al riguardo, si fa presente che l'agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

Il figlio che determina l'innalzamento del tetto dei fringe a 2.000 € è anche quello minore di 21 anni (quello del quesito), oltre che maggiore di 30 anni, anche non in età da detrazione familiari a carico (articolo 12 c1 lett c - tuir) a condizione che abbia un reddito che lo renda fiscalmente a carico (art 12c2 del tuir).

Tetto fringe 2.000
x) se figlio < 21 anni/da 21-30 anni (figlio in età da detrazione art 12 c1 lett c)/da 30 anni; x) a condizione che abbia reddito contenuto nei limiti del 12 c2 tuir.

La disposizione del comma 390 si pone in deroga all'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR.

Resta, pertanto, fermo che:

- il superamento del limite di 1.000 € o 2.000 € (a seconda che il lavoratore dipendente, rispettivamente, non abbia o abbia figli a carico) comporta la concorrenza dell'intero ammontare, e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti, alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie;

- il valore dei beni ceduti e servizi forniti al coniuge o ai familiari di cui all'articolo 12 del TUIR del lavoratore dipendente e quello dei beni e servizi per i quali è attribuito il diritto di ottenerli da terzi vanno inclusi nel computo ai fini della verifica dei suddetti limiti.

Il datore di lavoro provvede all'attuazione della presente misura previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

Il comma 391, infine, stabilisce che l'aumento del limite di non concorrenza al reddito a 2.000 € è riconosciuto se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale di ciascun figlio a carico.

In assenza di un'esplicita previsione in tal senso, si ritiene che la dichiarazione possa effettuarsi secondo modalità concordate tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

Rimando alla circolare 4 ade 2025 e ai chiarimenti resi con la circolare n. 5/E del 2024.

Nel caso del quesito il dipendente riceve un voucher multiuso a maggio 2026 del valore di 1.100 € (il datore ha settore contributivo csc industria fino a 15/il dipendente è operaio) in un momento in cui non ha un figlio (per cui a quella data il dipendente ha un tetto dei fringe esenti a 1.000 €), per cui a quella data il fringe è integralmente imponibile fiscale e previdenziale in armonizzazione. Successivamente al dipendente nasce un figlio nel corso del 2026 e lo stesso comunica il c.f. del nascituro al suo datore. Il dipendente dopo questo evento e dopo l'adempimento comunicativo al suo datore si vede innalzare nel 2026 il tetto dei fringe a 2.000 € con conseguente recupero della esenzione fiscale e previdenziale sui 1.100 € prima-su maggio- trattati imponibili (voucher multi-consegnato a maggio 2026)

Operativamente il datore di lavoro supponendo il dipendente ancora in forza a dicembre 2026:

1) acquisisce la dichiarazione del dipendente relativa alla nascita del figlio, tramite comunicazione del c.f. del nascituro. Per effetto di questa comunicazione si determina per il dipendente l'innalzamento del tetto dei fringe a 2.000 € per l'anno 2026 con conseguente recupero dell'esenzione sul voucher prima - a maggio - considerato imponibile;

2) il datore, di conseguenza, effettua il conguaglio fiscale di fine anno su dicembre. Con il conguaglio fiscale di fine anno il sostituto procede allo storno dell'imponibile fiscale del suo dipendente per

1.100 € (pari al voucher prima considerato imponibile) e contestualmente procede alla restituzione allo stesso dipendente del 9,19% calcolato sempre su 1.100 € (i contributi trattenuti al dipendente che costituivano a maggio onere deducibile e ora da restituire a imponibile fiscale), che costituisce una competenza imponibile fiscale;

3) il datore a livello previdenziale tecnicamente recupera come posta a credito sull'uniemens di competenza di dicembre 2026 (uniemens di competenza di dicembre da inviare a fine gennaio) il contributo precedentemente versato e non più dovuto per 438,57 (ricostruzione del credito a livello di dm virtuale: l940) con la variabile friben che rettifica il mese di maggio ma che determina una posta a credito a dicembre per il datore.

Il contributo di 438,57 è pari alla somma del contributo c/dipendente (es. 101,09) + c/ditta (es. 337,48) dovuti sul voucher di maggio 2026, ovvero il totale contributo versato dal datore titolare del rapporto contributivo.

a/contributo c/dip (101,09) + b/contributo c/ditta (337,48) = totale contributo dip + ditta - 438,57

a) Il contributo trattenuto a maggio al dipendente sul voucher di 1.100 consegnato nello stesso mese è di 101,09 (es 9,19% su 1.100/ voucher = 101,09), che va restituito al dipendente come competenza imponibile fiscale su dicembre.

b) Il contributo c/ditta dovuto e pagato sul voucher di 1100 consegnato a maggio è di 337,48 (es. 30,68% su 1.100 = 337,48) che a dicembre costituisce un credito che abbatte il costo dell'onere sociale per il datore.

Il friben, che rettifica maggio, determina un credito datoriale su dicembre di 438,57, di cui l'effettivo storno del costo dell'onere sociale è di 337,48 €.

Caso del quesito:

L'atto di prassi che definisce la variabile retributiva FRIBEN è il messaggio 3884/2023 INPS. Nel caso del quesito a livello previdenziale il recupero dei contributi c/dipendente + c/ditta – sul voucher multiuso consegnato a maggio (es. 1.100) che a quella data era imponibile a livello previdenziale, che poi a fine anno risulta esente è effettuato tramite flusso uniemens utilizzando la variabile retributiva relativa ai fringe benefit ("FRIBEN") nel seguente modo:

Il datore con la predetta variabile gestita sull'uniemens di competenza di dicembre.

Storna l'imponibile previdenziale di maggio di 1.100 € relativo al voucher multiuso, ora diventato esente ai fini della sistemazione del conto assicurativo del dipendente (di fatto nel mese di dicembre si sana l'imponibile di un mese precedente a livello di conto assicurativo/si azzera l'imponibile di 1.100 relativo a maggio).

Recupera i contributi versati a maggio (quota c/dipendente + c/ditta) ora risultanti non dovuti su denuncia uniemens di dicembre.

Su dicembre si genera per effetto di questo recupero postumo un credito di 438,57 (contributi dipendente + ditta pagato a maggio su 1.100 €). I contributi c/dipendente di 101,09 che sono un di cui del credito di 438,57 (esempio il 9,19% su 1.100 = 101,09) sono poi da restituire al dipendente come competenza che innalza l'imponibile fiscale sul cedolino di dicembre. Nel caso del quesito non si pone il problema dell'1% oltre la 1 fascia di retribuzione pensionabile, né di superamento di massimale (visto il ridotto imponibile previdenziale/vedi frbdim-friben-frbmas).

totale credito 438,57 1.100 x 39,87%/industria fino 15/operaio - mese di maggio 2026; il datore titolare del rapporto contributivo versa su maggio/438,57 €	dip + ditta/su 1.100 ricostruzione dm virtuale-codice "L490", avente il significato di "Recupero contribuzione fringe benefit" credito su dicembre del datore di 438,57
-di cui 101,09 c/dipendente contributo trattenuto a maggio al dipendente	contributo dip/su 1.100 x 9,19% x) da restituire al dipendente come competenza imponibile fiscale su dicembre (101,09 aumentano l'imponibile fiscale del dipendente)
-di cui 337,48 c/ditta contributo c/ditta di maggio	contributo c/ditta/su 1.100 x 30,68% 337,48 costituiscono un abbattimento del costo degli oneri sociali del datore

Riporto la variabile retributive di uniemens che permette la gestione del credito all'azienda in uniemens di competenza di dicembre 2026.

x) inquadramento dicembre dipendente

- Qualifica 1 = 1/operaio
- Qualifica 2 = F/full time
- Qualifica 3 = I/indeterminato

Variabile retributiva - "FRIBEN" diventa:

<DenunciaIndividuale>

<DatiRetributivi>

<VarRetributive>

<AnnoMeseRif>2026/05</AnnoMeseRif>mese su cui opera la variabile/ovvero il mese di consegna del voucher (mese dell'imponibilità originaria - mese di maggio 2026/che poi va esentata)

<Inquadramento>relativo a maggio/mese di consegna del voucher - prima imponibile e poi esente (visto che coincide con l'inquadramento di dicembre potrebbe essere omesso)
<Qualifica1>1</Qualifica1>
<Qualifica2>F</Qualifica2>
<Qualifica3>I</Qualifica3>
<CausaleVarRetr>FRIBEN</CausaleVarRetr>causale
<ImponibileVarRetr>1.100</ImponibileVarRetr>riduce l'imponibile previdenziale di maggio per 1.100, ovvero l'imponibile relativo al voucher prima imponibile ora esente ai fini del conto assicurativo del dipendente

<ContributoVarRetr>438.57</ContributoVarRetr>credito aziendale (è il totale contributo c/dipendente + c ditta sull'imponibile di maggio/che costituisce il credito contributivo della competenza di dicembre)
x) di cui contributo c/dipendente di 101,09 il quale va restituito al dipendente come competenza imponibile fiscale
x) di cui contributo c/ditta di 337,48 che costituisce una riduzione del costo degli oneri sociali per il datore

x) in definitiva il contributo di 438,57 (vedi L.490 - da ricostruzione dm virtuale) è un credito aziendale, il di cui 101,09 va restituito al dipendente (competenza imponibile fiscale), mentre 337,48 riduce il costo dell'onere sociale del datore

Campi principali-uniemens-da messaggio INPS 3884/2023

- <AnnoMeseVarRetr>: 2026-05 - mese originario in cui i 1.100 erano stati imponibili
- Inquadramento 1 f i - può essere omesso se coincide con l'inquadramento di dicembre come nel caso del quesito
- <CausaleVarRetr>: codice FRIBEN
- <ImponibileVarRetr>: 1.100,00 (storno dell'imponibile previdenziale di maggio)
- <ContributoVarRetr>: 438,57 (c/dip 101,09 + c/ditta 337,48 = totale/438,57)

<VarRetributive>

Contiene informazioni relative alle variabili retributive che hanno determinato l'aumento o la diminuzione dell'imponibile del mese corrente, ma che sono di competenza di periodi pregressi. Di norma le variabili retributive si riferiscono ad eventi del mese di dicembre, quali compensi per lavoro straordinario, indennità economica di malattia o maternità ecc., dichiarati nel mese di gennaio. Esclusivamente per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 (<TipoLavoratore> coincidente con "SY", "SX", "SZ"), si possono riferire a variazioni, in aumento o in diminuzione della quota dell'imponibile del mese precedente venute a conoscenza dopo l'elaborazione delle buste paga. Per i suddetti lavoratori, per effetto dell'operatività dei massimali giornalieri di retribuzione pensionabile, la corretta attribuzione degli emolumenti al periodo lavorativo di riferimento può risultare rilevante ai fini della misura del trattamento pensionistico nei casi di variabilità della retribuzione mensili. Per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti (<TipoLavoratore> coincidente con "SC", "SY", "SR", "SX", "ST", "SZ") qualora la variabile retributiva agisca su periodi antecedenti gennaio 2015, è necessario valorizzare il sottolemento <AzSportSpet> di <InquadramentoLav>, indicando il codice gruppo ed il numero attività relativi alla denuncia di origine, su cui agisce la variabile.
Inoltre le variabili retributive possono anche riferirsi ad eventi diversi quali il compenso per ferie non godute nel caso di successiva fruizione delle stesse.
Vedere l'esplosione dell'elemento sottoriportata.

Elemento <VarRetributive>

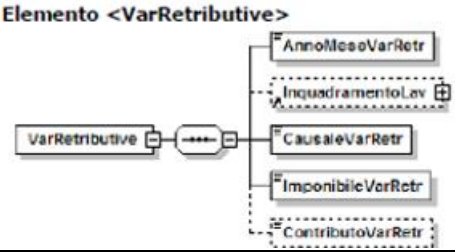

Se presente, può contenere i seguenti elementi

- **<AnnoMeseVarRetr>**
  Elemento obbligatorio. Indica l'anno ed il mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva. In funzione della causale più sotto specificata la variazione interesserà, in aumento o in diminuzione, l'imponibile di tale denuncia. Qualora la variazione sia riferita all'intero anno e non possa essere riferita a singole mensilità, potrà essere attribuita all'ultimo mese denunciato dell'anno.
  Tale informazione va espressa nel formato "AAAA-MM".
- **<InquadramentoLav>**
  Elemento facoltativo. Indica gli elementi identificativi della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile. Qualora tali elementi siano coincidenti con quelli della denuncia corrente, l'elemento può essere omesso. Vedere l'esplosione dell'elemento sottoriportata.
- **<CausaleVarRetr>**
  Elemento obbligatorio. Indica la motivazione all'origine della variabile retributiva e ne determina le modalità di utilizzo
  Per i valori ammessi fare riferimento all'Allegato tecnico – Appendice B.
- **<ImponibileVarRetr>**
  ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA.
  Elemento obbligatorio. Indica la quota di retribuzione che può comportare l'aumento o la diminuzione dell'imponibile dell'anno di riferimento conformemente alla <CausaleVarRetr> utilizzata, come più sopra specificato. Il valore indicato, espresso in unità di euro, deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi interi.
- **<ContributoVarRetr>**
  ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA.
  Elemento assente per le causali **AUMIMP, DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI**; obbligatorio per le causali **FERIE, ROL, IMPNEG, IMNEFI, DIMMAS, AUMMAS, DIMSP1, AUMSP1, DIMSP2, AUMSP2 e DIMSTK, FRIBEN, FRBDIM e FRBMAS, MANCE, MANDIM, MANMAS.** Indica l'importo della contribuzione riferita alla quota di imponibile oggetto della variabile, conformemente alla <CausaleVarRetr> utilizzata, come più sopra specificato. Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.

• **FRIBEN**: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all'importo del *fringe benefit* per la medesima mensilità di competenza.
Si ricorda che l'imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale all'importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli successivi, l'effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la denuncia in essere;

FRIBEN	**Significato:** indica che l'imponibile del mese della denuncia originaria sul quale deve agire la variabile retributiva deve essere diminuito del valore indicato, in conseguenza del *fringe benefit*. **Utilizzo:** può essere utilizzata solamente nel mese di dicembre 2022 (Messaggio n. 4616/2022) e nel mese di dicembre 2023 (Messaggio n. 3884/2023). Ai fini del
	conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell'imponibile della denuncia originaria, a partire da quella con decorrenza "2022-01", di un importo del *fringe benefit* indicato nell'elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all'importo indicato nell'elemento <ContributoVarRetr>. Devono quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. Si ricorda che l'imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale all'importo presente in <ImponibileVarRetr>.

VEDI FRIBEN

Circolare 156/2025 par 7/7.1 (conguaglio contributivo anno 2025)

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite (es. 2.000 € nel caso del quesito), non potendo portare l'importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro deve provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale. Si evidenzia che ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro devono procedere:

1. secondo le modalità di seguito descritte, applicabili esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2025.

Nella denuncia di competenza dicembre 2025 è possibile utilizzare la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive già in uso - di seguito riportate - per ciascuna competenza dell'anno interessata da fringe benefit, che deve essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>:

• FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all'importo del fringe benefit per la medesima mensilità di competenza.

Si ricorda che l'imponibile originario della competenza specifica (ESEMPIO_5 MAGGIO/26) deve essere maggiore-uguale all'importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in sede delle verifiche e dei controlli successivi l'effetto della variabile per la competenza indicata è annullato ripristinando la denuncia in essere.

Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente per la competenza specifica il contributo in <ContributoVarRetr>.

I dati esposti nell'uniemens, come sopra specificati, sono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L490", avente il significato di "Recupero contribuzione fringe benefit".

2. secondo le modalità standard, ossia con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit (vedi reinvio di maggio/senza 1100 fringe/si origina credito/o rimborso - o dopo autorizzazione autocompensazione dm).

schema di sintesi/operato datore a livello fiscale previdenziale

x) recupero INPS quota azienda + dipendente tramite FRIBEN- totale 438,57/L490/ a dicembre ma rettifica del mese di maggio;

x) restituzione al lavoratore della quota contributiva trattenuta-101,09 sul cedolino di dicembre;

x) tassazione IRPEF ordinaria sulla restituzione dei contributi c/dipendente-101,09/competenza imponibile fiscale sul cedolino di dicembre;

x) contestuale conguaglio fiscale del fringe benefit diventato esente - es. 1.100 stornano imponibile fiscale annuale del dipendente sul cedolino di conguaglio di fine anno;

x) il fringe divenuto esente di 1.100 si alloca in casella 475 della cu 27, che non è un di cui del punto 1 e non è un di cui della parte previdenziale essendo inferiore ai 2.000 € (casistica del dipendente con figlio a carico).

supponendo un imponibile fiscale annuale di 20.000 + fringe di 1.100

-nel caso di tetto a 1.000 € (dipendente senza figlio a carico): l'imponibile fiscale annuale si sarebbe attestato a 20.998,91.

Tetto a 1.000/con fringe consegnati di 1.100 - imponibile fiscale anno 20.000 + 1.100/fringe - 101,09 (il 9,19 su 1.100/i contributi c/dip sul fringe che costituisce onere deducibile) = 2.0998,91 (imponibile fiscale anno)

x) nel caso di tetto a 2.000 € (dipendente con figlio a carico) l'imponibile fiscale annuale si attesta a 20.000 €

tetto a 2.000 con fringe consegnati considerati prima imponibile e poi esentati per effetto dell'innalzamento del tetto a 2.000 € x) 20.998,91/imponibile fiscale annuale con fringe considerato imponibile - 1.100 fringe + 101,09 contributo c/dipendente restituito che è una competenza imponibile fiscale = 20.000/punto 1 cu Fringe a 475/1.100/no di cui punto 1/no di cui parte previdenziale

Fonti

x) messaggio INPS n. 3884 del 6 novembre 2023 x) circolare 156/2025 INPS (la circolare del conguaglio contributivo di fine anno 2025)

Istituto Nazionale Previdenza Sociale|Messaggio|6 novembre 2023| n. 3884
Regime contributivo dei fringe benefit ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023. Precisazioni in ordine alla imponibilità ai fini

contributivi del c.d. bonus carburante di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 23/2023. Istruzioni per i conguagli

Fringe benefit - Welfare aziendale - Buoni benzina - Bonus benzina - Imponibilità ai fini contributivi del bonus carburante - Istruzioni per i conguagli

---

Oggetto: Regime contributivo dei fringe benefit ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023. Precisazioni in ordine alla imponibilità ai fini contributivi del c.d. bonus carburante di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 23/2023. Istruzioni per i conguagli

1. Quadro normativo

L'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, novellando l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha introdotto il principio della unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, stabilendo espressamente che l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avvenga sulla medesima base determinata a fini fiscali a norma dell'articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR), salvo specifiche deroghe giustificate dalla diversa natura del prelievo previdenziale.

Al riguardo, si ricorda che nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre tenere conto, altresì, del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit)se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, alla soglia (pari a 258,23 €) fissata dal comma 3 dell'articolo 51 del TUIR. Il superamento della predetta soglia comporta l'inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, conseguentemente, l'assoggettabilità per l'intero valore al prelievo previdenziale.

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, al comma 1 dell'articolo 40, rubricato “Misure fiscali per il welfare aziendale”, ha introdotto una disciplina in deroga all'articolo 51, comma 3, del TUIR che, limitatamente al periodo di imposta 2023, interviene per fissare un nuovo limite massimo di esenzione e per ampliare le tipologie di fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni (anagrafiche e reddituali) previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR[1].

In particolare, limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico come sopra individuati, l'articolo 40 in esame dispone l'elevazione fino a 3.000 € della soglia di esenzione del valore dei beni

ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo nella deroga al regime generale in materia, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale”[2]. I datori di lavoro, inoltre, sono tenuti a fornire preventivamente informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

L'agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi [3].

Il comma 2 del citato articolo 40 precisa che, con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, si applica l'ordinario regime di esenzione previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 €; dall'altro, può avere a oggetto le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro. Sono quindi esclusi i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito (imponibile) di lavoro dipendente.

Infatti, restano in ogni caso riconducibili al regime di esclusione di cui al citato comma 3 dell'articolo 51 del TUIR le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi di importo non superiore al limite previsto dal legislatore; ai fini della determinazione del valore da attribuire ai beni e servizi offerti, la verifica della soglia di esenzione avviene ai sensi dell'articolo 9 del TUIR. Per i voucher [4] la soglia deve essere verificata con riferimento all'insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta.

Resta ferma in entrambi i casi la disciplina generale prevista al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, secondo cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risulti complessivamente superiore al limite previsto (3.000 € per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023 e 258,23 € per i lavoratori dipendenti che non soddisfino le condizioni ivi previste), il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l'intero importo corrisposto, ossia anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

Si rammenta, inoltre, che non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali, l'agevolazione prevista all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, relativa alla misura del c.d. bonus carburante[5],

secondo la quale il valore dei titoli fino a 200 € riconducibili a buoni benzina non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Pertanto, il valore del "bonus carburante" erogato nel corso dell'anno d'imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell'assoggettamento al prelievo contributivo.

Al riguardo, si precisa che il "bonus carburante" costituisce un'ulteriore agevolazione [6] - con efficacia ai soli fini fiscali - rispetto a quella prevista dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023 e, pertanto, sovrapponibile alla disciplina generale di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.

Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina (ovvero l'intero importo) fino a 200 €, esente fiscalmente in quanto imputabile al "bonus carburante" che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 € per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all'articolo 40, comma 1, o, risulti eccedente la soglia di 258,23 € per i lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2023.

Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al "bonus carburante" eventualmente confluita nell'importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

Le disposizioni in commento rilevano anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato (in tutto o in parte) con i fringe benefit.

I fringe benefit corrisposti al di sotto delle soglie previste non dovranno essere assoggettati a contribuzione nel corso dell'anno, mentre nel caso di superamento dei limiti, in sede di conguaglio di fine anno, i datori di lavoro dovranno provvedere a versare i contributi in relazione all'intero valore corrisposto.

Si precisa, infine, che anche per la determinazione del limite soglia di 3.000 € previsto all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023 si deve tenere conto di quei beni o servizi (nonché di eventuali rimborsi o somme erogate per utenze di acqua, luce e gas) corrisposti da eventuali precedenti datori di lavoro.

2. Operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro. Modalità operative

Come sopra precisato, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d'imposta 2023 il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l'IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si atterrà alle seguenti modalità:

• porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d'imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno qualora - anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro - risulti complessivamente superiore a 3.000 € per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all'articolo 40, comma 1, ovvero, superiore a 258,23 € per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo;

• provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l'importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

2.1 Modalità di esposizione dei dati relativi all'operazione di conguaglio nella sezione “PosContributiva” del flusso uniemens

Ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro potranno procedere:

1. secondo le modalità descritte nel seguente paragrafo 2.2, applicabili esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2023;

2. secondo le modalità standard, ossia con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.

2.2 Gestione fringe benefit. Utilizzo della sezione relativa alle variabili retributive

Nella denuncia di competenza dicembre 2023 sarà possibile utilizzare la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive già in uso - di seguito riportate - per ciascuna competenza dell'anno interessata da fringe benefit, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>:

• FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all'importo del fringe benefit per la medesima mensilità di competenza.

Si ricorda che l'imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale all'importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli successivi, l'effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la denuncia in essere;

• FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale.

Se l'eccedenza massimale per la competenza <AnnoMeseVarRetr>:

• è maggiore uguale dell'importo del fringe benefit per la medesima competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l'importo del fringe benefit;

• è minore dell'importo del fringe benefit per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l'eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante dell'importo del fringe benefit, con la considerazione riportata nella nota del punto precedente;

• FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell'eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell'imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. A titolo esemplificativo, se viene ridotto l'imponibile di un importo pari a “X” nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove sia presente l'eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a “X”,

dovrà essere riportata nell'imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l'Istituto effettuerà verifiche e controlli successivi.

Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.

I dati esposti nell'UniEmens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L490", avente il significato di "Recupero contribuzione fringe benefit";

- con il codice "L963", avente il significato di "Recupero contribuzione fringe benefit - Eccedenza Massimale";

- con il codice "M963" avente il significato di "Restituzione differenze contribuzione fringe benefit - Eccedenza Massimale".

3. Modalità di esposizione dei dati nella sezione "PosAgri" del flusso uniemens

Nell'ambito del sistema UniEmens, sezione "Posagri", non sono previste operazioni di conguaglio di fine anno.

Tuttavia, stante la necessità di consentire analoghi effetti sulla posizione contributiva dei datori di lavoro che assumono manodopera agricola assoggettata a contribuzione agricola unificata, si forniscono le seguenti istruzioni.

3.1 Modalità di esposizione dei dati nel caso di corresponsione fringe benefit con valore superiore ai limiti di legge

I soggetti interessati porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2023 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000,00 € (per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui al menzionato art. 40, comma 1) o superiore a 258,23 € (per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno. Tale aumento dovrà essere denunciato all'interno del flusso "Posagri", con Tipo

Retribuzione W; provvederanno, inoltre, a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

3.2 Modalità di esposizione dei dati nel caso di corresponsione fringe benefit con valore inferiore ai limiti di legge

Nel caso in cui, nel corso dell'anno 2023, il valore dei beni o dei servizi erogati risulti inferiore ai limiti previsti (3.000,00 € per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all'art. 40, comma 1, ovvero, superiore a 258,23 € per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo), il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale. In tale caso, i datori di lavoro dovranno presentare alle Strutture INPS territorialmente competenti l'istanza di "Rettifica" attraverso l'apposita funzionalità disponibile all'interno del servizio "Comunicazione Bidirezionale" presente nel "Cassetto Previdenziale Aziende Agricole". L'apposito modulo denominato "07FB-2023" dovrà essere compilato con i dati riportanti l'indicazione dell'importo della retribuzione da non considerare imponibile previdenziale per ogni codice fiscale del/dei lavoratore/i interessati. La compilazione del modulo e il relativo invio sarà disponibile dal 1° marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.

Si rammenta che il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Le Strutture territoriali INPS provvederanno al calcolo manuale, attraverso la procedura di simulazione della tariffazione, presente sul sito Intranet in "Servizi per l'agricoltura" e, successivamente, all'acquisizione dell'importo dello sgravio spettante relativo alla quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore dalla procedura "Movimenti Contabili". Le medesime Strutture avranno cura di comunicare al datore di lavoro l'importo dell'eventuale credito residuo, che potrà essere oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente o potrà, in caso di attività cessata, essere richiesto a rimborso.

_____

[1] Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico l'articolo 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 € (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a 4.000 €.

[2] Con riferimento all'estensione delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, si rinvia, ai chiarimenti forniti con il messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022 e, più diffusamente, a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 35/E del 4 novembre 2022.

[3] Cfr. la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, alla quale si rinvia per l'individuazione delle condizioni per la spettanza del beneficio.

[4] L'articolo 1, comma 190, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha novellato l'articolo 51 introducendo il comma 3-bis, secondo cui: “Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”. La norma, pertanto, chiarisce la generale possibilità di erogazione dei benefit di cui ai commi 2 e 3 del menzionato articolo 51, in forma di voucher. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Con riferimento alle altre caratteristiche e alle modalità di fruizione dei benefit corrisposti mediante voucher si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 di attuazione dell'articolo 1, commi da 182 a 191, della legge n. 208/2015 e ai chiarimenti forniti in merito con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

[5] Cfr. la circolare n. 49 del 31 maggio 2023

[6] Cfr. la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 14 luglio 2022, nonché le già richiamate circolari n. 35/E/2022 e n. 23/E/2023

Istituto Nazionale Previdenza Sociale|Circolare|30 dicembre 2025| n. 156
Conguaglio di fine anno 2025 dei contributi previdenziali e assistenziali

Contributi previdenziali - Conguaglio di fine anno 2025 - Conguaglio contributivo 2025 - Termine per effettuare il conguaglio - Elementi variabili della retribuzione - Massimale art. 2, L. 335/1995 - Contributo aggiuntivo i.v.s. - Monetizzazione ferie - Fringe benefit - Mance elargite ai lavoratori del settore privato impiegati in strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - Auto aziendali ad uso promiscuo - Prestiti ai dipendenti - Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria - Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria - Operazioni societarie - Recupero contributo di solidarietà del 10% - Datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

7. Fringe benefit. Articolo 1, comma 390, della legge n. 207/2024 e articolo 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986

Con la legge di Bilancio 2025 è stata confermata, con riferimento ai periodi di imposta 2025, 2026 e 2027, la disciplina in deroga relativa ai c.d. fringe benefit, già prevista per l'anno d'imposta 2024. Nello specifico, l'articolo 1, comma 390, della legge di Bilancio 2025, ha previsto che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 €, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, "nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale". Il suddetto limite è elevato a 2.000 € per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR.

Pertanto, il citato articolo 1, comma 390, conferma per il triennio 2025-2027 - parimenti a quanto già previsto per l'anno 2024 dall'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - il limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente, includendo, tra i fringe benefit concessi ai lavoratori, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle "spese per la locazione dell'abitazione principale" ovvero quelle "per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale" oltre alle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale[7].

Resta fermo che il superamento dei limiti indicati nel citato comma 390 di 1.000 € o 2.000 €, a seconda se il lavoratore dipendente abbia o meno figli a carico - comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente.

In ordine alle istruzioni operative relative alle modalità di conguaglio si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 2.2 del messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, come anche riepilogate nel paragrafo successivo.

Nelle ipotesi in cui a seguito della variazione della retribuzione imponibile, derivante dall'applicazione della suddetta disciplina relativa ai fringe benefit, i datori di lavoro debbano provvedere al recupero o al versamento delle quote di esonero previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), e dall'articolo 39 del

decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, i medesimi devono avvalersi dell'invio di flussi di regolarizzazione DM-Vig.

7.1 Fringe benefit. Operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro

Come sopra precisato, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d'imposta 2025 il datore di lavoro deve provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione dei limiti citati si deve tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvede al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove è trattenuta anche l'IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro deve attenersi alle seguenti modalità:

• portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit corrisposti nel periodo d'imposta 2025, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno qualora - anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro - risulti complessivamente superiore all'importo di 1.000 € o di 2.000 € per i lavoratori dipendenti con figli a carico;

• provvedere a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l'importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro deve provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

Si evidenzia che ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro devono procedere:

1. secondo le modalità di seguito descritte, applicabili esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2025.

Nella denuncia di competenza dicembre 2025 è possibile utilizzare la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive già in uso - di seguito riportate - per ciascuna competenza dell'anno interessata da fringe benefit, che deve essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>:

• FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all'importo del fringe benefit per la medesima mensilità di competenza.

Si ricorda che l'imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale all'importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in sede delle verifiche e dei controlli successivi, l'effetto della variabile per la competenza indicata è annullato, ripristinando la denuncia in essere;

• FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale.

Se l'eccedenza massimale per la competenza <AnnoMeseVarRetr>:

• è maggiore uguale dell'importo del fringe benefit per la medesima competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l'importo del fringe benefit;

• è minore dell'importo del fringe benefit per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l'eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante dell'importo del fringe benefit;

• FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell'eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell'imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. A titolo esemplificativo, se viene ridotto l'imponibile di un importo pari a "X" nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove sia presente l'eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a "X", deve essere riportata nell'imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l'Istituto effettua verifiche e controlli successivi.

Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.

I dati esposti nell'uniemens, come sopra specificati, sono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L490", avente il significato di "Recupero contribuzione fringe benefit";

- con il codice "L963", avente il significato di "Recupero contribuzione fringe benefit - Eccedenza Massimale";

- con il codice "M963", avente il significato di "Restituzione differenze contribuzione fringe benefit - Eccedenza Massimale".

2. secondo le modalità standard, ossia con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.

[7] Cfr. la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 7 marzo 2024.

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del Lavoro e Analista normativo